

J.C. 9

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il -9 FEB. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni


PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 50 del 8 FEB. 2007

Oggetto: G.d.P. di Benevento - Ricorso Reale Gianni C/ Provincia di Benevento - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasette il giorno otto del mese di FEBBRAIO presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|--------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) Dr. Pasquale Grimaldi | -Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 13/10/06 il sig. Reale Gianni conveniva in giudizio questa Amministrazione per opposizione avverso il verbale di contestazione n. 1654 emessa dalla Polizia Provinciale di Benevento;

Con determina n. 102/07 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espreso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dal sig. Reale Gianni con ricorso notificato il 13/10/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 102/07;

100X 717 5 =

ASSEMBLEA
ASSEMBLEA

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 102/07 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso da con ricorso notificato il 13/10/06 dinanzi il G.d.P. di Benevento da Reale Gianni c/ Provincia di Bn ;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

On.le Carmine NARDONE

N. 206 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

9 FEB. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 9 FEB. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

li 28 FEB. 2007
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 28 FEB. 2007.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li 28 FEB 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per	il _____	prot. n. <u>ES 1288</u>
2 SETTORE AVVOCATURA	il _____	prot. n. _____
SETTORE _____	il _____	prot. n. <u>2.3.07</u>
SETTORE _____	il _____	prot. n. _____
Revisori dei Conti	il _____	prot. n. _____
x Nucleo di Valutazione	il _____	prot. n. _____
conf. capigruppo	<u>1227</u> <u>12-2-07</u>	

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

PROVINCIA DI BENEVENTO
16 OTT. 2006

Settore Avvocatura

Prot. n. 2430

Del 18.10.06

R.G. n. 1781/e/06

DI BENEVENTO

* * * * *

*Le parti
Poli zio
E...*

GdP dott. Di Niola

DECRETO

Il Giudice di Pace dott. Rosa Di Niola.

letto il ricorso che precede con l'allegato provvedimento opposto, depositato in data 14.09.06;

atteso che appare tempestivamente proposto;

visto l'art.23 c.s. legge n.689/81;

FISSA

udienza per la comparizione delle parti davanti a sé per il giorno 09.10.06 ore 9.00

ORDINA

all'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato di costituirsi e depositare nella cancelleria di questo Giudice almeno DIECI giorni prima dell'udienza come sopra fissata gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione od alla notificazione della violazione.

DISPONE


la sospensione del provvedimento impugnato.

Manda alla Cancelleria per la notificazione del ricorso e del presente decreto a:

- 1) AVV. T. FEBBRARO - MONTESARENO (BN) - VIA CIAOULLI n° 36/bis ;
- 2) ANN. AL PROV. LG BENEVENTO IN PERSONA DEL PRESIDENTE ;
- 3) _____ ;


Benevento, **22 SET. 2006**

Il Giudice di Pace
Rosa Di Niola
[Signature]



22 SET. 2006
IL CANCELLIERE B 3
Anna Rita Russo

È copia conforme all'originale
Benevento, 21 SET 2006



Ufficio del Giudice di Pace di Benevento

Ricorso ex art. 204 bis d.lgs. 285/92 e succ. mod.:

Per il sig. **REALE Gianni**, nato il 29.05.1983 a Benevento e residente in Montesarchio (BN), alla c.da Cappuccini n. 5, cod. fisc. RLEGNN83-E29A783X, rappresentato e difeso dall'avv. **Tommaso Febbraro**, nel cui studio in Montesarchio (BN), alla via Ciaolilli n. 36 bis, elettivamente domicilia, giusta procura a margine del presente atto.

Per l'annullamento del verbale di accertamento di violazione alle norme di circolazione stradale n. 1654 - registro n. 90, emesso dal Corpo di Polizia Provinciale di Benevento, in data 10.07.2006, e notificato ad esso ricorrente a mezzo del servizio postale in data 24.07.2006, per un importo di € 138,00, oltre € 5,60 per spese di notifica e procedimento.

FATTO

A)-In data 04.07.2006, alle ore 15:00 circa, in Benevento, esso ricorrente, alla guida della propria autovettura targata AYO63EN, percorreva la via Valfortore, dirigendosi verso la via F. Paga.

Dopo essersi fermato al segnale di stop - posto ad oltre otto metri dall'inizio dell'intersezione con via XXV luglio e privo della linea di arresto orizzontale - l'istante riprendeva la propria marcia e cautamente impegnava l'area del detto incrocio.


B)-L'autovettura di esso ricorrente aveva quasi completato la manovra di attraversamento dell'incrocio, quando veniva violentemente impattata nel suo lato anteriore sinistro dall'autovettura FIAT 500 tg. NA-Y90896, che provenendo ad elevata velocità da sinistra, ossia da via Manfredi di Svevia, non rispettando il segnale di dare precedenza - posto sul limite della detta strada con l'incrocio sopra richiamato - si immetteva incautamente ed avventatamente nella intersezione *de qua*, determinando in tal guisa l'incidente in parola. Difatti, esso istante, nonostante avesse messo in atto una pronta manovra di arresto della propria autovettura, nulla poteva utilmente operare per evitare la collisione.

C)-Successivamente ai fatti intervenivano gli Agenti della Polizia Provinciale di Benevento, che effettuavano i rilievi del caso, senza contestare ad esso ricorrente alcuna infrazione.

Senonché, l'istante, in data 24.07.2006, ha ricevuto a mezzo posta il verbale oggetto del presente ricorso, per le violazioni previste dall'art. 145, commi 5 e 10, del codice della strada.


PROCURA SPECIALE

Avv. Tommaso Febbraro
Vi nomino e costituisco mio procuratore e difensore in ogni fase, stato e grado del processo instaurato con il presente atto. Mi rappresenterete e difenderete, altresì, nella proposizione di domande riconvenzionali e di chiamate in causa di terzi ed in eventuali giudizi di opposizione. Vi conferisco ogni più ampia facoltà di legge comprese quella di transigere, conciliare, rinunciare ed accettare rinunce a domande ed atti del giudizio in mio nome e conto, esperire i rimedi previsti dall'art. 395 c.p.c., quietanzare, ritirare atti e documenti in ogni sede giudiziaria, nel mio interesse ed in mio nome e conto. Nominerete, a Vs. insindacabile giudizio, avvocati e procuratori, in Vs. aggiunta e/o sostituzione. Ritengo fin da ora per rato, confermato e valido il Vs. operato. Vi autorizzo, inoltre, al trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari in conformità alle norme del d. lgs. 196/2003, di cui ho ricevuto idonea informativa. Eleggo domicilio presso il Vs. studio in Montesarchio (BN), alla Via Ciaolilli n. 36 bis. Letto, con fermato e sottoscritto.



E' autentica

Avv. Tommaso Febbraro



Tanto, però, in contrasto con quanto previsto dagli artt. 200 e 201 c.d.s., nonché dagli artt. 384 e 385 del regolamento di esecuzione e di attuazione del c.d.s.

DIRITTO

Il combinato disposto delle norme succitate, difatti, stabilisce che la violazione deve essere contestata immediatamente e, qualora non sia possibile, il verbale deve contenere l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.

Sul punto è stato ripetutamente evidenziato che il verbale notificato deve spiegare con precisione il motivo che ha giustificato la mancata contestazione immediata e che devono essere esplicitate le circostanze di fatto che hanno reso impossibile la contestazione, non essendo sufficienti formule generiche o non riscontrabili oggettivamente; in ogni caso i motivi devono essere adeguatamente circostanziati e mai vaghi e generici. (Cass. n. 4010, del 1 febbraio 2000).

Ne discende *de plano* che la locuzione riportata nel verbale *de quo* "non contestata immediatamente poiché emersa dallo sviluppo della dinamica in ufficio" non contiene quei requisiti di precisione e dettaglio, soli idonei a giustificare la soppressione della garanzia del preteso contravventore di esporre le sue ragioni nell'immediatezza dei fatti.

In merito alla contestazione della presunta violazione dell'art. 145, commi 5 e 10, c.d.s.: "ometteva di concedere la precedenza al veicolo proveniente da sinistra ovvero da via M. di Svevia", vanno evidenziate le seguenti censure.

1)-In primo luogo, si precisa che i verbalizzanti, non essendo presenti al fatto, hanno solo dedotto la pretesa violazione *de qua*, perché essa non è circostanziata da alcun valido elemento oggettivo.

2)-Contrariamente a quanto dedotto nel verbale impugnato, esso ricorrente, nella circostanza, si è fermato al segnale di stop, posto ad oltre otto metri dall'inizio dell'intersezione.

Poiché da quella posizione - come risulta dalla relazione inerente la ricostruzione presunta del sinistro *de quo* redatta dagli stessi agenti verbalizzanti della Polizia Provinciale di Benevento, che si produce in copia conforme - si ha una scarsa visibilità dell'area di incrocio, esso istante ha ripreso la propria marcia, impedendo l'incrocio ed acquisendo in tal guisa una posizione di precedenza di fatto rispetto all'autoveicolo sopravveniente dalla sinistra, che dunque era tenuto a rispettare il segnale di dare precedenza, posto proprio sul limitare dell'incrocio.

3)-Fermo restando la circostanza sopra dedotta, vale comunque evidenziare che il comma 5 dell'art. 145 c.d.s. recita testualmente:

"I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione ..."

Ebbene, a tal riguardo va rilevato che dalla relazione della presunta dinamica del sinistro sopra citata emerge che *in loco* "la segnaletica orizzontale è assente.

N.B. qualche giorno dopo l'ente proprietario della strada ha realizzato apposita striscia trasversale d'arresto dopo lo stop".

In buona sostanza, nella circostanza dedotta nell'impugnato verbale, non esisteva alcuna striscia di arresto!

Ne discende, sul piano giuridico formale - oltre alla palese illogicità e contraddittorietà della contestazione impugnata - l'impossibilità e/o inadeguatezza della condotta di esso ricorrente ad integrare la fattispecie astratta prevista dalla norma che si assume violata, in assenza di un elemento costitutivo della medesima.

In altri termini, come può il conducente arrestarsi in corrispondenza della striscia di arresto se questa non esiste? *Ad impossibilia nemo tenetur!*

Tanto ciò vero che qualche giorno dopo l'incidente stradale in argomento - come risulta dalla succitata relazione di ricostruzione della dinamica dell'incidente *de quo* - è stata realizzata all'uopo apposita striscia trasversale di arresto dopo il segnale di stop in questione.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sig. **REALE Gianni**, *ut supra*, chiede che l'Ill.mo Sig. Giudice di Pace adito voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

I)-in via preliminare, sospendere, *ex art. 22, L. 689/81*, l'esecuzione del verbale impugnato, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto;

II)-contestualmente, fissare l'udienza di comparizione delle parti come di rito;

III)-all'esito dichiarare la nullità, l'inefficacia e l'illegittimità del verbale di accertamento di violazione alle norme di circolazione stradale n. 1654 - registro n. 90, emesso dal Corpo di Polizia Provinciale di Benevento, in data 10.07.2006, e notificato ad esso ricorrente a mezzo del servizio postale in data 24.07.2006, per violazione degli artt. 200 e 201 c.d.s., nonché dagli artt. 384 e 385 del regolamento di esecuzione e di attuazione del c.d.s.;

IV)-dichiarare, comunque, illegittimo, nullo ed inefficace il verbale *de quo* impugnato perché il ricorrente non ha commesso le violazioni al c.d.s. in esso contestate.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari per la presente procedura, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria.

Si produce: 1)-originale del verbale di accertamento di violazione alle norme di circolazione stradale n. 1654 - registro n. 90, emesso dal Corpo di Polizia Provinciale di Benevento, in data 10.07.2006, e notificato a mezzo del servizio po-

stale in data 24.07.2006; 2)-copia conforme della relazione inerente la ricostruzione presunta del sinistro *de quo* redatta dagli stessi agenti verbalizzanti appartenenti al Corpo della Polizia Provinciale di Benevento.

Si chiede ammettersi prova testimoniale sulle circostanze di fatto, scevre di opinioni e valutazioni, di cui ai capi A), B), C) della narrativa che precede, precedute dalla locuzione "vero che". Si indica a testimone, salvo integrare, il sig. RICCIO Orazio, residente in Montesarchio (BN), alla via Lavinia.

Con ogni più ampia e ulteriore riserva e salvezza anche istruttoria.

Montesarchio, 13.09.2006

Avv. Tommaso Febbraro



TRIBUNALE DI BENEVENTO

UFFICIO UNICO NOTIFICHE ESECUZIONI E PROTESTI

scritta: Assistente Ufficiale Giudiziario ha
rilasciato copia del presente atto al Sig. Amunone
Prov. le Benevento in p. del Presidente
mediante consegna nel retroscritto ~~de~~ a mani

A MANI DI Sferse
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI.

13 OTT. 2006

